

**GUIDA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI
DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI (FER)**

INDICE

Premesse

1. Finalità

2. Ambito di applicazione e competenze

Parte 1 – PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

3. Iter autorizzatorio

3.1 Modalità di svolgimento e conclusione del procedimento unico in conferenza di Servizi

3.2 Attori coinvolti nelle procedure di autorizzazione

3.3 Contenuto dell'autorizzazione unica

3.4 Durata dell'autorizzazione, rinnovo, modifiche al progetto e cambi di titolarità

3.5 Smantellamento, ripristino e valorizzazione dei luoghi

4. Relazioni del procedimento unico con altre procedure

4.1 Procedura di VIA, di AIA e valutazione di incidenza

5. Impianti che richiedono l'attivazione di procedure espropriative

6. Oneri istruttori

7. Controlli e sanzioni

8. Procedure autorizzative per tipologia di impianto FER

8.1 - Impianti a biomasse di potenza tra 50 MW e 300 MW

8.2 - Impianti a biomasse di potenza tra 200 kW e 50 MW (250 kW per Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)

8.3 - Impianti a biomasse di potenza inferiore a 200 kW (250 kW per Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)

8.4 - Impianti eolici di potenza superiore a 60 kW

8.5 - Impianti eolici di potenza inferiore a 60 kW

8.6 - Impianti fotovoltaici industriali di potenza superiore a 20 kW

8.7 - Impianti fotovoltaici non industriali di potenza inferiore a 20 kW

8.8 - Impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati

8.9 - Impianti idroelettrici di potenza superiore a 100 kW

8.10 - Impianti idroelettrici di potenza inferiore a 100 kW

8.11 - Impianti geotermici

Parte 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

9. Modalità di valutazione degli interventi

10. Criteri localizzativi e progettuali di carattere generale

11. Siti non idonei o limitatamente idonei alla localizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili

12. Criteri generali e specifici di valutazione dei progetti

13. Rapporti con gli strumenti urbanistici

14. Contenuti progettuali

ALLEGATI

a) Definizioni

b) Principali riferimenti normativi

c) Localizzazione di impianti eolici: screening preliminare in attuazione e approfondimento di quanto contenuto e previsto dal vigente Piano Energetico-Ambientale Provinciale

1. Finalità

Nel generale perseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali, nonché nelle strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili previste dal Piano energetico regionale¹ quale fattore propulsivo per una dinamica di crescita sostenibile, oggi diventano prioritari gli sforzi e le iniziative di promozione e di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Inoltre, le liberalizzazioni del mercato dell'energia elettrica, ed in particolare dell'attività di produzione, hanno proposto significative opportunità per lo sfruttamento razionale delle risorse territoriali e per la creazione di attività imprenditoriali.

Nel rispetto del riparto di competenze definito dalle norme, al fine di semplificare e di razionalizzare i procedimenti di autorizzazione dei nuovi impianti², nelle more dell'emanazione delle linee guida nazionali³ e del regolamento regionale⁴, il presente documento esplicita le modalità organizzative ed i riferimenti tecnici per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia⁵, suddivise per tipologia di fonte energetica e per soglia dimensionale.

I principi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure autorizzative⁶ sono i seguenti:

- La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
- L'autorizzazione unica è rilasciata, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990.

¹ Approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa regionale n. 141/2007;

² inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi;

³ di cui all'art. 12, comma 10, del D. Lgs. n. 387/2003;

⁴ di cui all'art. 16 della L.R. n. 26/2004;

⁵ ai sensi degli artt. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 nel testo vigente nonché 2, 3 e 16, comma 2, lettere a) e b), della L.R. n. 26/2004; in particolare, l'art. 2, comma j, riserva alla Regione le funzioni concernenti le autorizzazioni, d'intesa con gli enti interessati, alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, mentre l'art. 3, comma 1, lett. b) demanda alle amministrazioni provinciali le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

⁶ di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 nel testo vigente; all'art. 16 della L.R. n. 26/2004; all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 e, per gli impianti fotovoltaici, al D.M. n. 45/2007;

- Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le sopra citate infrastrutture autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
- Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto.
- Tali opere possono essere realizzate anche in zone classificate come agricole dai piani urbanistici.

L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

La disciplina del procedimento unico non si applica all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione⁷. Per gli impianti di piccola taglia, la cui capacità di generazione è inferiore a predeterminate soglie di potenza⁸, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA)⁹, mentre per i singoli generatori eolici con dimensioni di altezza e diametro ridotti, nonché per gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, di superficie non superiore a quella del tetto stesso, si rinvia espressamente alla disciplina prescelta dal singolo comune¹⁰.

2. Ambito di applicazione e competenze

Sono soggetti ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico¹¹.

Non si attiva, invece, il procedimento di autorizzazione unica nei seguenti casi :

- per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili rispetto ai quali non è necessario acquisire alcuna autorizzazione (ambientale, storico-archeologica,

⁷ ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

⁸ tabella A dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, come riportato nel successivo paragrafo 2;

⁹ di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" nel testo vigente;

¹⁰ fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 192/2005 nel testo vigente, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008. Ai sensi di detta ultima norma, fino all'emanazione di apposita normativa regionale, tali impianti sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti neppure alla disciplina della denuncia di inizio attività, ma per i quali, se conformi, è sufficiente una comunicazione preventiva al comune; ai sensi della L.R. n. 31/02, tuttavia, la manutenzione ordinaria è un'attività libera e, dunque, non necessita neppure di comunicazione preventiva;

¹¹ a titolo esemplificativo, si intende per opera connessa e infrastruttura anche quanto necessario al conferimento dell'energia prodotta alla Rete di Distribuzione (cabina di trasformazione, elettrodotta, ecc.);

paesaggistica, idrogeologica, di prevenzione incendi ecc..): in dette ipotesi si applica la disciplina del permesso di costruire¹²;

- quando la capacità di generazione è inferiore alle soglie sotto individuate con riferimento alla specifica fonte: in tal caso si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) edilizia di cui agli articoli 22 e 23 del D. P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 31/2002 vigenti¹³:

Fonte	Soglie
Eolica	< 60 kW
Solare fotovoltaica	< 20 kW
Idroelettrica	< 100 kW
Biomasse	< 200 kW
Biomassa (Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)	< 250 kW

- per l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto: in tal caso si rinvia espressamente alla disciplina prescelta dal singolo comune¹⁴.

L'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili è rilasciata:

- dalla Regione, d'intesa con gli enti locali interessati, per gli impianti di potenza superiore a 50 MW termici¹⁵;
- dalla Provincia per gli impianti previsti dalla legislazione vigente, non riservati alle competenze dello Stato e della Regione¹⁶;
- dal Ministero dei Trasporti, per gli impianti offshore, sentiti i ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con procedimento unico e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima¹⁷.

¹² ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03;

¹³ ai sensi dell'art. 2, comma 158 e 161, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

¹⁴ cfr nota 10;

¹⁵ art. 2, comma 1, lettera j, L.R. n. 26/2004;

¹⁶ art. 3, comma 1, lettera b, L.R. n. 26/2004;

¹⁷ art. 2, comma 158, L. n. 244/2007;

Parte 1 – PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

3. Iter autorizzatorio

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione unica¹⁸ deve essere presentata all'ufficio energia e rumore della Provincia, in bollo, completa del progetto definitivo¹⁹ e di tutta la documentazione tecnica necessaria²⁰, in 2 copie cartacee ed in tante copie su supporto informatico quanti sono gli enti coinvolti nel procedimento.

Il supporto informatico dovrà contenere la medesima documentazione consegnata in cartaceo, utilizzando esclusivamente file in formato *.pdf oppure *.doc., e dovrà riportare direttamente²¹:

- il titolo del progetto;
- la data di esecuzione;
- la firma del progettista.

Il proponente correda, infatti, la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi.

Il responsabile del procedimento - responsabile dell'U.O. energia e rumore - verifica preliminarmente la completezza della documentazione ai fini dell'avvio del procedimento e, ove necessario, può richiedere, per una sola volta, integrazioni e chiarimenti, sospendendo il procedimento: il termine di conclusione riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione richiesta²². In difetto, la mancata integrazione documentale comporta l'improcedibilità della domanda che può, tuttavia, essere nuovamente presentata.

Il progetto definitivo e la documentazione ad esso allegata sono depositati in formato cartaceo presso l'U.O. energia e rumore della Provincia. Contestualmente alla convocazione della Conferenza dei Servizi, il responsabile del procedimento unico predisponde apposito avviso, pubblicato all'Albo Pretorio Telematico, in cui informa che il progetto rimane a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, negli orari di ufficio, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione stessa. Qualora l'intervento comporti variante urbanistica, la documentazione presentata deve essere integrata con i

¹⁸ redatta secondo lo schema pubblicato sul sito istituzionale della provincia alla voce "modulistica";

¹⁹ come definito dall'art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 nel testo vigente;

²⁰ individuata nelle tabelle 14.1 e 14.2 di cui al successivo paragrafo 14;

²¹ non sulla custodia;

²² art. 12, comma 1 e 2, del vigente regolamento provinciale del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale;

documenti necessari alla valutazione della stessa e per il deposito e la pubblicizzazione degli atti si dovrà procedere come descritto al successivo punto 3.1.

3.1 Modalità di svolgimento e conclusione del procedimento unico in conferenza di Servizi

Il procedimento si svolge in conferenza di servizi²³, indetta dal Responsabile del procedimento unico, entro 30 giorni dalla protocollazione della domanda di autorizzazione unica o delle integrazioni documentali eventualmente richieste.

Ogni amministrazione convocata vi partecipa attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.

Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso.

In caso di dissenso espresso da una delle amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, o da un'amministrazione preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità si procede ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della Legge n. 241/1990 vigente²⁴.

Il responsabile del procedimento è, inoltre, responsabile dell'accesso agli atti²⁵; gestisce l'istruttoria tecnico-amministrativa, verificando la completezza delle informazioni fornite dal proponente; predispone la richiesta complessiva di integrazioni e chiarimenti da trasmettere al medesimo sulla base delle risultanze della conferenza di servizi; raccoglie pareri, nulla osta, intese, concerti, atti di assenso comunque denominati; esamina le integrazioni fornite, le eventuali prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione unica, le modalità e la tempistica dei monitoraggi e tutto quanto richiesto ai fini del rilascio del provvedimento; cura la verbalizzazione delle sedute della conferenza dei servizi nonché la tenuta del Registro delle autorizzazioni - eventualmente nelle forme di un catasto, anche georeferenziato - degli impianti e delle relative autorizzazioni.

²³ con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 nel testo vigente;

²⁴ “Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni”;

²⁵ ai sensi degli artt. 22 e ss della L. n. 241/90, del D.P.R. n. 184/2006 e dell'art. 8 del vigente regolamento provinciale per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;

Qualora la localizzazione del progetto comporti variante urbanistica (PRG o POC), l'Amministrazione Comunale, presente in Conferenza, deve rilasciare, sulla variante, il proprio parere. E', inoltre, necessario espletare le procedure di evidenza pubblica²⁶ a cura e spese del proponente che, a tal fine, deve coordinarsi con il responsabile unico del procedimento, il quale può, altresì, valutare l'opportunità di sospendere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica fino a conclusione della fase di deposito degli atti ai fini della variante.

A conclusione della conferenza di servizi il responsabile del procedimento redige una relazione tecnica - in coerenza con quanto disposto dalla stessa conferenza²⁷ - e la bozza di autorizzazione unica, che sottopone alla verifica ed approvazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale.

Nel caso di esito favorevole della conferenza di servizi, il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato; include le eventuali prescrizioni cui sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e contiene l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto con le modalità descritte nell'apposito Piano o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

A conferma dell'adempimento di tale obbligo, prima dell'inizio dei lavori il titolare deve presentare alla Provincia idonee garanzie economiche, di importo pari al costo della dismissione determinato nel progetto presentato, secondo le seguenti modalità²⁸

1. reale e valida cauzione in numerario, ossia in denaro versato presso la tesoreria della Provincia, o in titoli di Stato o garantiti dallo stato²⁹;
2. fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora la garanzia sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa potrà avere una durata anche inferiore alla durata di esercizio dell'impianto, ma dovrà, in tal caso, essere rinnovata prima della scadenza ed essere attualizzata sulla base degli indici di inflazione registrati nel periodo precedente.

²⁶ pubblicazione di avviso sul Burer e sui quotidiani, deposito del progetto per 60 giorni, raccolta di osservazioni e comunicazione ai proprietari delle aree interessate, qualora necessario;

²⁷ ex art. 14 ter, comma 6 bis, L. n. 241/1990;

²⁸ ai sensi della L. n. 348/1982;

²⁹ ai sensi dell'art. 54 del R.D. n. 827/1924;

Parimenti, detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione qualora il piano di dismissione evidenzi una variazione dei costi di dismissione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.5.

La garanzia deve, comunque, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

L'autorizzazione unica, in bollo, è rilasciata, entro 180 giorni dall'avvio del procedimento, con determinazione del dirigente del servizio tutela ambientale comunicata al proponente, mediante lettera raccomandata sottoscritta dal responsabile del procedimento, nonché alle amministrazioni interessate esclusivamente in via telematica; inoltre è pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia.

I termini³⁰ per l'impugnazione dell'atto innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna ovvero attraverso ricorso straordinario al Capo dello Stato decorrono, per il proponente, dalla consegna dell'autorizzazione e, per gli altri interessati, dall'inserimento sul sito web istituzionale.

3.2. Attori coinvolti nelle procedure di autorizzazione unica

Gli enti e/o associazioni e/o organizzazioni ritenuti titolari di permessi, pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica sono i seguenti:

Attori	Autorizzazioni, atti di assenso pareri, ecc
Provincia	Autorizzazione Unica ex L.R. 26/2004; Procedura di screening e VIA eventuale ex L.R. 9/99 integrata con il D.Lgs. 152/2006; Autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93; autorizzazione agli scarichi idrici che non recapitano in reti fognarie ex L.R. 3/99; delibera della giunta provinciale in merito alla variante e alla VAS
Comune	Parere VIA ex L.R. 9/99 integrata con il D.Lgs. 152/2006; Intesa su AU ex L.R. 26/2004; Delibera di Consiglio Comunale che si esprime in merito alla variante; Permesso di costruire (o DIA) ex L.R. 31/2002; Pareri su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R.

³⁰ rispettivamente 60 giorni ex art. 21 L. n. 1034/1971 e 120 giorni ex art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;

Attori	Autorizzazioni, atti di assenso pareri, ecc
	10/93; Autorizzazioni scarichi in pubblica fognatura, ex L.R. 3/99 e L.R. 4/2007; Autorizzazione paesaggistica ex L.R. 3/99
Arpa	Pareri su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93; Parere su permesso di costruire ex L.R. 31/2002
AUSL competente	Parere su permesso di costruire ex L.R. 31/2002; Pareri su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93
GSE e/o Enel, Terna, o società distributrice	Nulla osta di competenza allacciamento rete e risoluzione interferenze
Eventuale (se l'impianto ricade in aree di competenza)	
Ente parco	Nulla osta ex L. 394/1991
Regione Emilia-Romagna, Servizio Parchi e Risorse Forestali	Valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e D.G.R. 1191/07
Servizio tecnico di bacino	Concessione per l'utilizzo di aree demaniali ex T.U. 523/1904
Comunità montane	Autorizzazione per la realizzazione di opere in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico ex R.D.L. 3267/1923
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Provvedimento ai sensi del D. Lgs. 42/2004
Sovrintendenza beni architettonici e paesaggio	Parere su autorizzazione paesaggistica ex art 146 D. Lgs. 42/2004
Sovrintendenza beni archeologici	Pareri su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93
Autorità di bacino competente	Parere di conformità al PSAI
Consorzio di bonifica competente	Pareri su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93; Interferenza rete canali bonifica ex L. 368/1904
Ministero degli Interni	Parere di conformità prevenzione incendi ex D.P.R. 37/98, art. 2
Autorità militari (Ministero Difesa, Aeronautica Militare, Marina Militare, Corpo Forestale, ecc)	Nulla osta su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93
Ministero delle comunicazioni-Ispettorato territoriale Emilia-Romagna	Nulla osta su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93 e su

Attori	Autorizzazioni, atti di assenso pareri, ecc
	qualunque tubazione metallica sotterrata ex art. 95, comma 5, del D.Lgs. 259/2003
ENAC, ENAV, USTIF, Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, Direzione generale lavori e demanio, RFI	Pareri e nulla osta su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93
Telecom	Nulla osta di competenza risoluzione interferenze
Altri enti titolari al rilascio di pareri, nulla osta, ecc

3.3 Contenuto dell'autorizzazione unica

L'Autorizzazione unica comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati delle Amministrazioni competenti in conformità al progetto approvato; in particolare:

- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto;
- include la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03;
- include le eventuali prescrizioni cui sono subordinati la realizzazione e/o l'esercizio dell'impianto;
- costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali necessaria per accogliere l'impianto (PRG/POC);
- contiene l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale, obblighi assistiti da apposita garanzia finanziaria come precisato al precedente punto 3.1;
- riporta i termini di inizio e fine lavori decorsi i quali la stessa decade automaticamente. Il termine di inizio lavori non può, in ogni caso, essere inferiore a sei mesi da quando l'autorizzazione è divenuta inoppugnabile³¹, salvo richiesta di proroga del proponente, per una sola volta, qualora il ritardo non sia imputabile al medesimo o dipenda da causa di forza maggiore;

³¹ ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 26/2004; ex art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente il termine per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA è pari a 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, fatte salve la possibilità per l'autorità competente di stabilire termini più lunghi in casi particolari e la possibilità per l'autorità competente di concedere proroghe su istanza del proponente;

- riporta la propria efficacia temporale in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti, salvo proroga, per una sola volta, per fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione richiedente;
- indica la durata massima di esercizio dell'impianto – pari a cinque anni rinnovabili di volta in volta fino ad un massimo di complessivi venti anni - ed i termini per la richiesta di rinnovo, qualora siano ricomprese autorizzazioni che prevedano una scadenza;
- prevede, qualora l'intervento autorizzato incida su beni culturali³² l'obbligo di invio delle dichiarazioni di inizio lavori anche alla Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, competente per territorio;
- specifica che eventuali modifiche progettuali e passaggi di titolarità dell'impianto, dei terreni in cui l'impianto è localizzato³³ o della gestione dello stesso devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla Provincia;
- specifica che l'autorizzazione decade, previa diffida e assegnazione del termine per controdedurre e per adempiere le prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

3.4 Durata dell'autorizzazione, rinnovo, modifiche al progetto e cambi di titolarità

L'Autorizzazione unica per il mantenimento in essere dell'impianto costruito ha durata pari a cinque anni, rinnovabili di volta in volta fino ad un massimo di complessivi venti anni, dal rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo richiesta di proroga. L'autorizzazione unica per l'esercizio dell'impianto ha durata quinquennale ed è rinnovabile per eguale periodo fino alla concorrenza della durata ventennale dell'impianto.

La domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio deve essere presentata dal titolare all'U.O. Energia e rumore provinciale almeno tre mesi prima della data di scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può proseguire anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle condizioni previste nell'atto originario.

Parimenti ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata al medesimo ufficio il quale, entro 60 giorni, ne valuta la sostanzialità: in caso di modifica non sostanziale, l'ufficio aggiorna l'autorizzazione unica e le relative prescrizioni, mentre, in caso di modifica sostanziale, comunica al proponente l'obbligatorietà della presentazione di una nuova istanza di autorizzazione unica.

³² ai fini descritti nell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

³³ per gli impianti alimentati a biomasse;

L'intestatario che intende modificare la titolarità dell'autorizzazione (per cessione, per modifica della ragione sociale o della tipologia societaria) deve presentare all'ufficio energia e rumore della Provincia apposita domanda in carta libera, con la quale richiede la voltura in favore del nuovo soggetto. All'istanza devono essere allegati, in copia conforme o dichiarata tale con autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, il documento da cui risulti la necessità di voltura (ad esempio, accordo tra le parti, delibera societaria etc.) e il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. recante la menzione del "nulla osta" rilasciato, ai sensi della normativa antimafia, nei sei mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di voltura. La voltura è assentita con determina dirigenziale che, verificata l'insussistenza di cause ostate in capo al cessionario, conferma a suo carico tutti gli obblighi e le prescrizioni gravanti sull'originario titolare dell'autorizzazione.

3.5 Smantellamento, ripristino e valorizzazione dei luoghi

Il proponente presenta, unitamente al progetto definitivo, un piano di dismissione dell'impianto³⁴ che deve prefigurare, nel caso di cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione dell'infrastruttura e di tutte le opere connesse, il ripristino dei siti, secondo le vocazioni proprie del territorio, e le modalità di smaltimento dei materiali rimossi. Con cadenza quinquennale tale piano deve essere aggiornato economicamente e tecnologicamente e deve essere allegato alla richiesta di rinnovo: in caso di variazione del costo di dismissione, rispetto a quanto indicato nel progetto originariamente autorizzato, deve essere aggiornata la relativa garanzia di cui al precedente paragrafo 3.1.

4. Relazioni del procedimento unico con altre procedure

4.1 Procedura di VIA, di AIA e valutazione di incidenza

Nel caso di impianti per i quali occorre attivare lo screening volto a verificare l'assoggettabilità alla procedura di VIA³⁵, il proponente trasmette il progetto preliminare e la relazione di screening all'ufficio VIA della provincia. Quando l'esito dello screening esclude la necessità di assoggettare il progetto a VIA, il proponente invia la domanda di autorizzazione unica all'U.O. Energia e rumore provinciale e dalla protocollazione in entrata della domanda³⁶ decorre il termine di 180 giorni per la conclusione del

³⁴ redatto ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003;

³⁵ ai sensi degli artt. 4, 9 e 10 della L.R. 9/99 integrata con il Codice Ambiente vigente;

³⁶ o delle integrazioni/chiarimenti eventualmente richiesti;

procedimento unico. Qualora, invece, in esito allo screening occorra attivare la VIA, l'autorizzazione unica viene rilasciata nell'ambito del procedimento di VIA e la valutazione di impatto positiva avrà anche valore di autorizzazione unica: in detta procedura è, altresì, garantita la possibilità di variare gli strumenti urbanistici assicurando l'espletamento della opportuna fase di evidenza pubblica.

Nel caso di impianti assoggettati a VIA di competenza statale o regionale, la conferenza dei servizi indetta nell'ambito del procedimento unico esprime le proprie valutazioni solo dopo avere acquisito agli atti la VIA positiva.

Nel caso di impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale, quest'ultima è rilasciata nell'ambito del procedimento unico.

Qualora, infine, il progetto ricada, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, l'autorizzazione unica comprende la valutazione di incidenza; lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui l'impianto sia assoggettato a VIA che, pertanto, ricomprende la valutazione di incidenza.

5. Impianti che richiedono l'attivazione di procedure espropriative

Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, debitamente autorizzate, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti³⁷.

Per la realizzazione di opere private di pubblica utilità (impianto e/o opere ed infrastrutture connesse) autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ossia l'ente che rilascia l'autorizzazione unica³⁸.

L'U.O. Energia e rumore della provincia, pertanto, effettua le comunicazioni individuali ai proprietari dei terreni interessati dalla procedura, in cui informa dell'avvio del procedimento per l'autorizzazione unica, che comprende e sostituisce gli atti necessari alla realizzazione del progetto e che comporta - ove occorra - effetto di variante urbanistica, apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità.

Le medesime informazioni sono contenute negli avvisi oggetto di deposito e di pubblicazione³⁹.

Gli adempimenti, previsti dalla procedura espropriativa, successivi alla dichiarazione di pubblica utilità sono, invece, curati dall'Ufficio espropri della provincia, fatta eccezione per gli interventi che ricadono esclusivamente nel territorio di un singolo Comune, nel qual

³⁷ ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 3, del D.Lgs. n. 387/03;

³⁸ ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R n. 37/2002 avente per oggetto "disposizioni regionali in materia di espropri";

³⁹ art. 11 del D.P.R. n. 327/2001;

caso sono curati dal comune stesso, cui l'U.O. energia e rumore provinciale trasmette gli atti necessari.

Il proponente che necessita della dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per tutti o per parte degli immobili interessati dalla costruzione dell'impianto, deve comunque fornire alla provincia tutte le informazioni aggiornate relative alle particelle catastali interessate dall'esproprio.

6. Oneri istruttori

Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, o per la sua modifica sostanziale - oltre gli oneri per la pubblicazione sul BURER e sui quotidiani nel caso in cui sia necessaria la variante urbanistica - pari allo 0.02% del valore delle opere da realizzare evidenziato nel progetto⁴⁰, sono a carico del proponente, che all'istanza dovrà allegare copia della ricevuta di avvenuto versamento.

Il diniego dell'autorizzazione da parte dell'autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura autorizzatoria non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.

Gli oneri istruttori sono ridotti del 50% per la richiesta di proroga per la costruzione dell'impianto e del 70 % per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

Detti oneri devono essere versati sul c/c bancario n. 06700500007A, intestato a Provincia di Bologna presso la CARISBO IBAN IT60D063850243706700500007A, con la seguente causale: "Attività istruttoria per il rilascio/proroga/rinnovo/modifica dell'autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e L.R. n. 26/2004".

Non sono dovuti gli oneri istruttori qualora il proponente sia un Ente pubblico, una Società interamente pubblica o un Consorzio pubblico.

7. Controlli e sanzioni

Per i progetti assoggettati a procedura di screening o di VIA il monitoraggio è disciplinato dall'art. 21 della L.R. n. 9/1999 nonché dall'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente; la provincia, inoltre, svolge le verifiche di ottemperanza ed applica – ricorrendone i presupposti – le sanzioni previste⁴¹.

Per i progetti oggetto unicamente di autorizzazione unica, la provincia verifica il rispetto delle prescrizioni sulla costruzione dell'impianto attraverso la disamina del loro recepimento nel progetto esecutivo, unitamente al rispetto dei termini assegnati per le

⁴⁰ ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. e) della L.R. n. 26/2004 e come determinati con deliberazione della giunta provinciale n. ____ del ____/2009;

⁴¹ ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9/1999;

comunicazioni di inizio lavori, di fine lavori e messa in esercizio; verifica il rispetto delle prescrizioni inerenti l'esercizio dell'impianto d'ufficio e/o su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza ed applica – ricorrendone i presupposti – le relative sanzioni.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto può essere revocata – previa diffida scritta ed assegnazione di termine per adempiere - in caso di inattività dello stesso protratta per più di un anno.

8. Procedure autorizzative per tipologia ⁴² di impianto FER

8.1 - Impianti a biomasse di potenza tra 50 MWt e 300 MWt

Gli impianti a biomasse di potenza termica compresa tra 50 MW e 300 MW sono di competenza regionale per quanto riguarda la VIA e l'Autorizzazione Unica, mentre sono di competenza provinciale - nell'ambito della conferenza dei servizi del procedimento unico regionale - il rilascio dell'AIA⁴³, dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotto⁴⁴, dell'autorizzazione deposito oli minerali⁴⁵, del parere su Variante al PRG /PSC⁴⁶, il prestare Intesa per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ai sensi della L.R. n. 26/04⁴⁷, il rilascio del parere entro la procedura di VIA⁴⁸, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴⁹, dell'autorizzazione agli scarichi idrici che non recapitano in reti fognarie⁵⁰.

8.2 - Impianti a biomasse di potenza tra 200 kWt e 50 MWt (250 kW per Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)⁵¹

Per gli impianti a biomasse (che utilizzano processi di combustione, di gassificazione, di pirolisi, di digestione anaerobica, per la produzione di energia elettrica, o per impianti cogenerativi) di potenza termica compresa tra **200 kW e 50MW (250 kW per Gas di**

⁴² per le definizioni si rinvia all'allegato a) alla presente guida;

⁴³ ai sensi della L.R. n. 21/2004;

⁴⁴ ai sensi della L.R. n. 10/93;

⁴⁵ ai sensi della L. n. 239/04, del D.P.R. n. 420/94 e della L.R. n. 26/04;

⁴⁶ ai sensi della L.R. n. 20/2000;

⁴⁷ art. 2, comma 1, lett. J;


⁴⁸ ai sensi della L.R. n. 9/99 nel testo vigente;

⁴⁹ ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 nel testo vigente e della L.R. n. 3/99;

⁵⁰ ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 nel testo vigente;

⁵¹ per il dettaglio delle procedure cfr Deliberazione della giunta regionale n. 1255 del 28/7/2008 avente per oggetto "Indirizzi sugli impianti di biogas di piccola o microgenerazione: primi indirizzi agli enti locali per uniformare i procedimenti";

discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) le procedure sono rappresentate nel seguente diagramma di flusso:



In particolare, se l'impianto (in quanto tale e le relative opere connesse) non ricade (anche parzialmente) all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette, il progetto è soggetto ad Autorizzazione Unica⁵² rilasciata dalla Provincia secondo la disciplina di cui al precedente paragrafo 3. La domanda, indirizzata all'U.O. Energia e Rumore, dovrà essere corredata degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2.

Per la ricognizione degli enti e/o associazioni e/o organizzazioni ritenuti titolari di permessi, pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, necessari per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica e da esprimersi nell'ambito della conferenza di servizi, si rimanda alla tabella di cui al precedente paragrafo 3.2.

L'autorizzazione unica comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza⁵³: la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione contiene gli elementi di cui alla DGR n. 1191/07 e la conferenza dei servizi deve dare atto degli esiti positivi della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

⁵² ai sensi dell' art. 16, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 26/2004;

⁵³ di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 ed alla DGR n. 1191/07;

Qualora il progetto ricada anche parzialmente all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette⁵⁴, il procedimento è diverso a seconda della potenza termica dell'impianto:

- per potenze termiche superiori a 25 MW, l'impianto deve essere assoggettato alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale⁵⁵ di competenza regionale, che ricomprende e sostituisce l'Autorizzazione Unica⁵⁶: le procedure di deposito, di pubblicizzazione e di partecipazione sono disciplinate dalla L.R. n. 9/1999 integrata dal codice ambiente⁵⁷. Il responsabile del procedimento di VIA deve assicurare che la procedura per il rilascio di Autorizzazione Unica sia coordinata nell'ambito della procedura di valutazione di impatto.
- per potenze termiche inferiori a 25 MW, l'impianto deve essere assoggettato ad Autorizzazione Unica⁵⁸ provinciale, su domanda, corredata degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2., presentata all'U.O. Energia e Rumore.

Per gli effetti e le modalità di espletamento del procedimento di autorizzazione unica si rimanda al precedente paragrafo 3. L'autorizzazione unica comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: la documentazione allegata alla domanda contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e la conferenza dei servizi deve dare atto degli esiti positivi della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

8.3.- Impianti a biomasse di potenza inferiore a 200 kWt (250 kW per Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)⁵⁹

Per gli impianti a biomasse (che utilizzano processi di combustione, di gassificazione, di pirolisi, di digestione anaerobica, per la produzione di energia elettrica, o per impianti cogenerativi) di potenza termica inferiore a **200 kW (250 kW per Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)**, le procedure sono rappresentate nel seguente diagramma di flusso:

⁵⁴ come definite dalla L. n. 394/1991 e dalla L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000";


⁵⁵ ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/99;

⁵⁶ ai sensi della L.R. n. 26/2004;

⁵⁷ artt. 14 e 15 della L.R. n. 9/1999;

⁵⁸ ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 26/2004;

⁵⁹ cfr nota 51;



La realizzazione e l'esercizio di tali impianti sono soggetti unicamente a denuncia di inizio attività (DIA)⁶⁰. Ricorrendone i presupposti, ai sensi della D.G.R. n. 1191/07 deve essere effettuata la Valutazione d'Incidenza⁶¹.

Si precisa che gli impianti che sfruttano energia da biomasse possono essere alimentati con diversi combustibili (biomasse legnose, biogas, biocombustibili liquidi ecc.); possono, inoltre, produrre solo calore o anche energia elettrica e possono essere utilizzati a fini sia domestici, sia industriali. Esistono, quindi, casistiche autorizzative molto diverse, a seconda delle tipologie di biomasse impiegate (ligneo-cellulosiche, amidacee-zuccherine, oleaginose, rifiuti: scarti zootecnica, fanghi, ecc.), dei processi di conversione energetica utilizzati e delle taglie dimensionali dell'impianto.

La complessità del processo autorizzativo aumenta in presenza di biomasse considerate rifiuti. Gli impianti che utilizzano rifiuti in ingresso ricadono, infatti, nell'attività di recupero energetico R1⁶² e devono essere autorizzati anche ai sensi della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 nel testo vigente. Gli impianti alimentati con potenzialità maggiori di 100 t/giorno di rifiuti rientrano nell'allegato A2 della L.R. n. 9/99 e sono, quindi, assoggettati a VIA, mentre sono assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale gli impianti per la gestione dei rifiuti inclusi nell'allegato I del D. Lgs. n. 59/2005.


⁶⁰ ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 31/2002;

⁶¹ cfr nota 53;

⁶² art. 216 e all. C del D.Lgs 152/2006, Parte IV: R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

8.4 - Impianti eolici di potenza superiore a 60 kW

Fermo restando che gli impianti eolici, a prescindere dalla taglia⁶³, sono assoggettati a Screening/VIA provinciale⁶⁴, per quelli di potenza superiore ai **60 kW** le procedure sono rappresentate nel seguente diagramma di flusso:



N.B.: in relazione al diagramma di flusso sopra riportato, dal 13 febbraio 2009 e sino all’emanazione della nuova normativa regionale, gli impianti eolici i cui procedimenti prevedono la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l’espressione del “nulla osta” non sono di competenza provinciale (screening), bensì di competenza regionale (VIA) e ciò in ragione del decorso del termine per l’adeguamento della normativa regionale al Codice Ambiente vigente.

Qualora il progetto ricada anche parzialmente all’interno del sistema regionale delle aree naturali protette, è assoggettato alla procedura di VIA di competenza provinciale.

Lo stesso dicasi nel caso in cui sia necessario acquisire il nulla osta ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto precisato al N.B. di cui sopra.

Se il progetto è assoggettato a VIA, questa ricomprende e sostituisce l’Autorizzazione Unica provinciale ai sensi della L.R. 26/2004 e le procedure di deposito, di

⁶³ secondo la procedura di cui agli articoli 11-18 della L.R. n. 9/99 integrata dal Codice Ambiente, ai sensi del D.lgs n. 152/2006 nel testo vigente;


⁶⁴ l’autorità competente per la VIA degli impianti eolici è la Provincia, ad esclusione dei casi di cui all’art. 5, comma 1 e 2, della L.R. n. 9/1999;

pubblicizzazione e di partecipazione sono disciplinate dagli articoli 14 e 15 della L.R. n. 9/1999, integrata dal Codice Ambiente. Il responsabile del procedimento di VIA deve assicurare che la procedura per il rilascio di Autorizzazione Unica sia coordinata nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto. A tal fine, la documentazione allegata dal proponente alla domanda di VIA dovrà essere corredata anche degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2, necessari per l'Autorizzazione Unica. La VIA comprende ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza⁶⁵: a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui alla delibera regionale n. 1191/07 e la VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, oppure deve dare atto degli esiti positivi della valutazione stessa. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

⁶⁵ cfr nota 53;

8.5 - Impianti eolici di potenza inferiore a 60 kW

Gli impianti eolici di potenza nominale inferiore a 60 kW sono assoggettati a DIA e non ad Autorizzazione Unica. Poichè gli impianti eolici, a prescindere dalla taglia, sono comunque assoggettati a Screening/VIA provinciale e all'acquisizione del "nulla osta" nelle modalità di seguito descritte, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono assoggettati alle procedure rappresentate nel seguente diagramma di flusso:




N.B.: in relazione al diagramma di flusso sopra riportato, dal 13 febbraio 2009 e sino all'emanazione della nuova normativa regionale, gli impianti eolici i cui procedimenti prevedono la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'espressione del "nulla osta" non sono di competenza provinciale (screening), bensì di competenza regionale (VIA) e ciò in ragione del decorso del termine per l'adeguamento della normativa regionale al Codice Ambiente vigente.

Qualora il progetto ricada anche parzialmente all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette, è assoggettato alla procedura di VIA di competenza provinciale, che comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e la VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, oppure deve dare atto degli esiti positivi della valutazione stessa. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

8.6 - Impianti fotovoltaici industriali di potenza superiore a 20 kW

Per gli impianti fotovoltaici industriali⁶⁶ di potenza superiore a 20 kW, le procedure sono rappresentate nel seguente diagramma di flusso:



Se l'impianto non ricade (anche parzialmente) all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette il proponente deve assoggettare il progetto alla procedura di verifica - Screening provinciale⁶⁷, allegando alla domanda i seguenti documenti⁶⁸:

- progetto preliminare;
- relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;
- relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.

⁶⁶ ai sensi del DM 19/2/2007, gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2 (parzialmente integrati) e b3 (con integrazione architettonica) nonché, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 504/1995, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, sono considerati impianti non industriali. Per esclusione si individuano, quindi, gli impianti industriali;

⁶⁷ ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. m. 9/99 vigente;

⁶⁸ una copia deve essere consegnata in formato elettronico "PDF", oltre ad una rappresentazione georeferenziata di tutti gli elementi che compongono il progetto, utilizzando il sistema di riferimento UTM* e/o WcS84, sia su supporto cartaceo che digitale (.shp);

Se, in esito allo screening, è escluso l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, il proponente presenta all'U.O. Energia e rumore della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica⁶⁹ corredata degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2.

L'autorizzazione unica comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: in questi casi, la documentazione allegata alla domanda contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e gli esiti positivi della valutazione di incidenza dovranno essere acquisiti in conferenza di servizi. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Se, invece, in esito allo screening, emerge la necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, questa ultima ricomprende e sostituisce l'autorizzazione unica. In tal caso, le procedure di deposito, di pubblicizzazione e di partecipazione sono disciplinate dagli articoli 14 e 15 della L.R. n. 9/1999 integrata dal Codice Ambiente. Il responsabile del procedimento di VIA deve assicurare che la procedura per il rilascio di Autorizzazione Unica sia coordinata nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto. A tal fine, la documentazione allegata dal proponente alla domanda di VIA dovrà essere corredata anche degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2, necessari per l'Autorizzazione Unica. La VIA comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e la VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, oppure deve dare atto degli esiti positivi della valutazione stessa. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Nel caso in cui il progetto ricada anche parzialmente all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette⁷⁰, deve essere in ogni caso assoggettato a VIA provinciale⁷¹.

8.7 - Impianti fotovoltaici non industriali di potenza inferiore a 20 kW

Gli impianti di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e, conseguentemente, non sono soggetti alla procedura di verifica ambientale (screening) e di VIA (escluse le ubicazioni nelle aree protette); inoltre, non sono soggetti ad Autorizzazione Unica⁷².


Pertanto, per gli impianti fotovoltaici non industriali le procedure sono rappresentate nel seguente diagramma di flusso:

⁶⁹ ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere a) e b) della L.R. n. 26/2004;

⁷⁰ cfr. nota 54;

⁷¹ ai sensi del titolo III della L.R. n. 9/1999 integrata dal D.Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente;

⁷² ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;



Gli impianti fotovoltaici non industriali e non insistenti (anche parzialmente) in aree naturali protette sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività⁷³.

Ricorrendone i presupposti ai sensi della D.G.R. n. 1191/07, devono essere effettuate le procedure di valutazione d'incidenza.

Nel caso in cui il progetto ricada anche parzialmente all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette, deve essere in ogni caso assoggettato a VIA provinciale, che ricomprende la Denuncia di Inizio Attività.

La VIA comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e la VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, oppure deve dare atto degli esiti positivi della stessa valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

8.8- Impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati


Per la realizzazione degli impianti fotovoltaici "parzialmente integrati" e con "integrazione architettonica"⁷⁴, ovvero aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione

⁷³ di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 31/2002 vigenti;

e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi - qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto - si rinvia espressamente alla disciplina comunale⁷⁵.

8.9 - Impianti idroelettrici di potenza superiore a 100 kW

Per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 100 kW, la procedura è rappresentata nel seguente diagramma di flusso:



Se, in esito allo screening, è escluso l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, il proponente presenta all'U.O. Energia e rumore della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica⁷⁶ corredata degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2. L'autorizzazione unica comprende, ove necessario le procedure di valutazione d'incidenza: la documentazione allegata alla domanda contiene gli elementi di cui alla

⁷⁴ ai sensi del D.M. dello Sviluppo Economico 19/2/2007, comunemente chiamato "Conto energia"; il GSE ha recentemente pubblicato la "Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico" dic 2007 reperibile all'indirizzo http://www.grtn.it/ita/pubblicazioni/20071210_SCHEDENEW.pdf;

⁷⁵ cfr nota 10;

⁷⁶ ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 26/2004;

D.G.R. n. 1191/07 e gli esiti positivi della valutazione di incidenza dovranno essere acquisiti in conferenza di servizi. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Se, invece, in esito allo screening, emerge la necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, questa ultima ricomprende e sostituisce l'autorizzazione unica. In tal caso, le procedure di deposito, di pubblicizzazione e di partecipazione sono disciplinate dagli articoli 14 e 15 della L.R. n. 9/1999 integrata dal Codice Ambiente. Il responsabile del procedimento di VIA deve assicurare che la procedura per il rilascio di Autorizzazione Unica sia coordinata nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto. A tal fine, la documentazione allegata dal proponente alla domanda di VIA dovrà essere corredata anche degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2, necessari per l'Autorizzazione Unica. La VIA comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e la VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, oppure deve dare atto degli esiti positivi della valutazione stessa. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Nel caso in cui il progetto ricada anche parzialmente all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette⁷⁷, deve essere in ogni caso assoggettato a VIA regionale⁷⁸, che ricomprende e sostituisce L'autorizzazione Unica. Il responsabile del procedimento di VIA deve assicurare che la procedura per il rilascio di Autorizzazione Unica sia coordinata nell'ambito della procedura di VIA. A tal fine, la documentazione allegata dal proponente alla domanda di VIA dovrà essere corredata anche degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2.

La VIA comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e la VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, oppure deve dare atto degli esiti positivi della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.


8.10 - Impianti idroelettrici di potenza inferiore a 100 kW

Per la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici di potenza inferiore ai **100 kW** il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda, deve dimostrare di

⁷⁷ cfr. nota 54;

⁷⁸ ai sensi del titolo III della L.R. n. 9/1999;

possedere la concessione di derivazione delle acque rilasciata dal Servizio Regionale competente. Le procedure sono rappresentate nel seguente diagramma di flusso:



Gli impianti idroelettrici di potenza inferiore ai 100 KW non insistenti (anche parzialmente) in aree protette sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività⁷⁹.

Dove necessario, ai sensi della D.G.R. 1191/07 dovranno essere effettuate le procedure di valutazione d'incidenza.

Nel caso in cui il progetto ricada anche parzialmente all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette⁸⁰, deve essere in ogni caso assoggettato a VIA regionale⁸¹, che ricomprende e sostituisce la DIA.

La VIA comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e la VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, oppure deve dare atto degli esiti positivi della valutazione stessa. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

⁷⁹ di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 31/2002;

⁸⁰ cfr. nota 54;

⁸¹ ai sensi del titolo III della L.R. n. 9/1999;

8.11 - Impianti geotermici

Gli impianti geotermici sono assoggettati a procedura di VIA di competenza regionale⁸², mentre quelli per usi civili a bassa entalpia possono essere considerati come parte integrante dell'impianto idrosanitario. Al tempo stesso, gli impianti geotermici eventualmente installati nel territorio della Provincia di Bologna esulano dalla procedura di autorizzazione unica non solo perché non si riscontrano fonti geotermiche locali ad alta entalpia idonee alla produzione di energia elettrica, ma anche perché le fonti a bassa entalpia, pur sussistenti, sono utilizzabili, allo stato attuale della tecnologia, esclusivamente in ambito idrosanitario.

⁸² ai sensi dell'allegato A.1.3 "attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma" della L.R. n. 9/1999 vigente;

Parte 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

9. Modalità di valutazione degli interventi

Valutare in modo contestuale le prestazioni energetiche, ambientali e territoriali degli impianti energetici a fonti di energia rinnovabile, con riferimento anche alle problematiche localizzative, autorizzatorie e d'incentivazione, permette di rilasciare l'Autorizzazione Unica in maniera integrata e completa. Consente, inoltre, di dare indicazioni per la formulazione di modalità di monitoraggio e di prescrizioni progettuali, con riferimento alle diverse tipologie progettuali e taglie, di impianti a fonti energetiche rinnovabili realizzati in ambienti con differenti condizioni di sensibilità.

Semplificazione delle attività istruttorie

Nella valutazione degli impianti a fonti energetiche rinnovabili, l'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica deve istruire tipologie progettuali notevolmente diverse, in termini di sistemi tecnologici, taglie dimensionali e potenziali effetti sull'ambiente.

La presente guida propone un sistema di valutazione degli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica che permetta:

- di evitare, su una stessa proposta progettuale, la moltiplicazione delle attività istruttorie da parte di Autorità Competenti differenti,
- di estendere un regime di semplificazione delle attività di valutazione, nelle istruttorie relative alle procedure di autorizzazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili caratterizzati da soglie dimensionali ritenute non significative e localizzate in contesti non sensibili.

Le considerazioni alla base di tale ragionamento sono determinate da diversi fattori.

- La maggior parte degli impianti soggetti ad autorizzazione Unica è soggetta contemporaneamente, per legge, ad autorizzazioni ambientali e paesaggistico-territoriali, riguardanti i diversi settori potenzialmente impattati dalla localizzazione dell'impianto e delle infrastrutture connesse. La tabella sottostante definisce, a titolo di esempio, solo alcune delle autorizzazioni o procedure che si "sovrappongono", nel percorso autorizzativo di un impianto alimentato a fonti energetiche rinnovabili.

Quadro sinottico delle procedure e delle autorizzazioni per le varie tipologie di impianti FER soggette ad Autorizzazione Unica

	Biomasse (50MW- 200kW)	Eolico (> 60kW)	Eolico (< 60kW)	Fotovoltaico non integrato (> 20kW)	Idroelettrico (> 100kW)
AIA					
VIA		(X) *	(X) *	(X) *	(X) *
Screening		X	X	X	X
Rifiuti	(X) *				
Autorizzazione paesaggistica	(X) *	(X) *	(X) *	(X) *	(X) *
Atmosfera	X				
CEM (LR 10/...)	X	X	X	X	X

* eventuale

10. Criteri localizzativi e progettuali di carattere generale

In via generale, la Provincia, sulla base delle risultanze della Conferenza Unificata contenute nell'“*Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica*” del 5/9/2002, in un contesto metodologico comparativo tiene conto, in quanto applicabili, ai fini della valutazione ed autorizzazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere connesse, dei seguenti criteri generali:

- a)** coerenza con la pianificazione energetica regionale;
- b)** coerenza con gli obiettivi nazionali così come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003;
- c)** coerenza con le tutele ministeriali stabilite dal D.Lgs. n. 42/2004;
- d)** compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica esistenti, generali e settoriali, d'ambito regionale e locale;

In particolare, gli strumenti urbanistici comunali⁸³ definiscono le dotazioni energetiche di interesse pubblico e la relativa localizzazione. In relazione al tema delle fonti rinnovabili, i PRG ed i PSC recepiscono le limitazioni alla localizzazione indicate dalla pianificazione sovraordinata. Inoltre, in considerazione delle vulnerabilità del territorio, possono orientare

⁸³ nel rispetto dell'art. 5 della L. R. n. 26/2004;

la disciplina degli usi ed i possibili processi di trasformazione urbana, richiamando i criteri di cui al presente paragrafo. In particolare, ai sensi della normativa vigente⁸⁴, il PSC può: disciplinare l'insediamento degli impianti di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili, riconoscendo che i medesimi sono opere di pubblica utilità con carattere di temporaneità⁸⁵; conseguentemente, riconoscere come destinazione d'uso ammissibile anche in ambito rurale quella di "impianto temporaneo FER"; in particolare, può indicare, in relazione alla qualifica soggettiva del richiedente⁸⁶ nonché, ad esempio, in relazione alla sensibilità del territorio, alla dimensione e all'impatto degli impianti, quali di essi sono disciplinati esclusivamente dal RUE e quali, invece, devono essere localizzati tramite POC⁸⁷.

- e)** valutazione di possibili localizzazioni alternative degli impianti;
- f)** limitazione del consumo di suolo agricolo e di terreno produttivo, valutando la possibilità di localizzare gli impianti in contesti marginali e residuali sotto il profilo agronomico (ad esempio: fasce di rispetto stradali, aree intercluse da infrastrutture, aree adiacenti a zone produttive);
- g)** adozione di scelte progettuali rivolte a massimizzare le economie di scala anche per l'individuazione del punto di connessione alla rete elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali energetici rinnovabili di fonte diversa, sia all'utilizzo di corridoi energetici preesistenti ovvero destinati a connettere produzioni o utenze diversificate;
- h)** adozione di scelte che preludono alla valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate, ovvero adozione di misure di mitigazione delle criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di accordi tra il proponente e l'Ente locale interessato dall'intervento;
- i)** coinvolgimento delle realtà locali sin dalle prime fasi della pianificazione dei progetti, comunicazione con le medesime realtà ed attuazione delle iniziative opportune per assicurare i maggiori benefici possibili per le comunità stesse;
- m)** rilevanza dei requisiti soggettivi del proponente così come previsti dalla legislazione vigente per le imprese industriali e commerciali, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica.

Costituiscono, inoltre, positivi elementi di valutazione ai fini della procedura di autorizzazione:

⁸⁴ art. 12 comma 7 D. Lgs. 387/2003;

⁸⁵ la temporaneità è ribadita dal fatto che nell'atto di rilascio dell'autorizzazione unica è incluso l'obbligo al ripristino dei luoghi una volta che l'impianto sarà dismesso;

⁸⁶ a seconda che sia imprenditore agricolo professionale o meno;

⁸⁷ in generale, gli impianti soggetti a DIA, individuati nella tabella di cui al precedente paragrafo 2, vengono disciplinati dal RUE;

- a) una buona progettazione degli impianti comprovata con l'adesione del proponente ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS) e con il rispetto delle norme CEI relative ai "Sistemi di generazione";
- b) una proposta progettuale che preveda soluzioni tecniche ed economiche di attenzione alle comunità locali, assicurando sia il contenimento dell'impatto per l'uso del territorio, sia livelli occupazionali e facendo ricorso all'utilizzo di professionalità locali già presenti o da formare con oneri a carico del proponente.

11. Aree non idonee o limitatamente idonee alla localizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili di cui al PTCP

In recepimento di strumenti di pianificazione e norme sovraordinate, il PTCP individua parti del territorio particolarmente sensibili/vulnerabili da un punto di vista paesaggistico e ambientale, soggette a vincoli derivanti da leggi nazionali, regionali e dalla pianificazione sovraordinata⁸⁸ e la cui disciplina viene assunta, dallo strumento di pianificazione provinciale, nei seguenti articoli che individuano parti del territorio non idonee per determinati impianti di sfruttamento delle FER:

- art. 3.8: zone a riserva integrale dei parchi, nelle quali non è ammessa alcun impianto
- art. 4.2: alvei attivi, in cui sono ammessi unicamente impianti idroelettrici
- art. 4.3: fasce di tutela fluviale, in cui sono ammessi unicamente impianti idroelettrici
- art. 4.4: fasce di pertinenza fluviale, in cui sono ammessi unicamente impianti idroelettrici
- art. 4.5: aree ad alta probabilità di inondazione, in cui sono ammessi impianti idroelettrici
- art. 4.6: aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali (casce di espansione)
- art. 5.3: zone di tutela assoluta di pozzi e sorgenti di acqua potabile
- art. 5.3: zone di rispetto di pozzi e sorgenti di acqua potabile, in cui non sono ammessi impianti geotermici
- art. 6.3: aree a rischio di frana classificate come "zone 1 - aree in dissesto"
- art. 7.2: sistema delle aree forestali: la valutazione dell'idoneità o meno è demandata alla procedura di VIA
- art. 7.4: zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (nodi ecologici complessi e zone di rispetto) in cui sono ammessi impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali

⁸⁸ direttive comunitarie, D.Lgs. n. 42/2004, PTPR.;

- art. 7.5: zone di tutela naturalistica
- art. 7.6: calanchi e crinali: la valutazione dell'idoneità o meno è demandata alla procedura di VIA
- art. 8.2 a), b): complessi archeologici e aree di accertata e rilevante consistenza archeologica salvo diverse disposizioni definite da Piani e Progetti pubblici di contenuto esecutivo.

Inoltre il **divieto di installazione di impianti eolici è esteso** alle zone ZPS secondo le disposizioni della delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1224 in data 28/07/2008.

12. Criteri generali e specifici di valutazione dei progetti

Lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi posti a fondamento sia della L.R. n. 26/2004⁸⁹, sia del Piano Energetico Regionale. Ciò nell'ottica della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al raggiungimento degli obiettivi internazionali e comunitari sanciti sia dalla nuova politica energetica per l'Europa⁹⁰ che fissa una quota del 20%, al 2020, di energie rinnovabili sul totale dei consumi energetici dell'U.E., sia, per l'Italia, dalla Direttiva n. 77/2001/CE che prevede il raggiungimento, al 2010, del 25% dei consumi di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, sia, infine, dagli impegni del Protocollo di Kyoto.

Pertanto, la Provincia di Bologna, quando competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, si attiene ai seguenti criteri generali nella valutazione dei progetti di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili:

- Contributo ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti energetici in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale;
- Coerenza delle opere e delle infrastrutture connesse con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica esistenti, generali e settoriali, definiti a livello regionale e locale (rispetto dei vincoli e delle tutele, riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate all'intervento);
- Compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale (utilizzo delle migliori tecniche disponibili ai fini energetici ed ambientali con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni inquinanti e dei gas ad effetto serra, nonché al

⁸⁹ art. 1, comma 3, lettera b);

⁹⁰ approvata dal Consiglio U.E. dell'8-9 marzo 2007;

consumo di risorse, alla riduzione dei trasporti e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento alle reti esistenti dell'impianto proposto);

- Sviluppo e valorizzazione delle risorse endogene;
- Valorizzazione dell'energia recuperabile da impianti e sistemi;
- Promozione dell'auto-produzione di elettricità e calore;
- Priorità per i progetti che promuovono il risparmio energetico attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi di produzione di energia;
- Grado di innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti;
- Ottimizzazione dell'efficienza complessiva degli impianti, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore;
- Priorità per i progetti con un accurato sistema di gestione dell'impianto che assicuri il controllo costante delle prestazioni energetiche ed ambientali ed il mantenimento di condizioni operative ottimali;
- Impatto occupazionale ed economico del tessuto produttivo locale;
- Garanzia della redazione di un accurato piano di smantellamento e di ripristino delle condizioni preesistenti l'installazione dell'impianto e delle infrastrutture connesse.

A detti criteri generali, validi per tutti i progetti, se ne affiancano alcuni relativi alle differenti tecnologie di produzione elettrica, nella cui individuazione si è tenuto conto del fatto che l'Autorizzazione Unica degli impianti è il risultato di un procedimento che raccoglie e coordina tutte le autorizzazioni, pareri, intese, ecc. previsti dalla legislazione vigente. In questa sede si danno per presupposte, perché accertate durante il procedimento Unico dai diversi attori istituzionali (Provincia, Comuni, Arpa, Ausl, ecc), le caratteristiche progettuali previste dalle normative tecniche, specifiche per tipologia d'impianto, e dalle molteplici autorizzazioni settoriali.

I criteri elencati di seguito hanno il valore di indirizzi o raccomandazioni, e quali criteri di valutazione generale per specifiche tipologie d'impianto, guidano il percorso di valutazione del procedimento Unico.

In particolare, per gli **impianti a biomasse**:

- Devono essere coerenti con la pianificazione territoriale urbanistica e settoriale.
- Devono minimizzare la costruzione di infrastrutture connesse alla realizzazione dell'impianto e semplificare la connessione alla rete elettrica esistente.

- Si considera come requisito preferenziale l'ubicazione dell'impianto all'interno delle aree urbane produttive esistenti o in continuità con esse.
- Devono essere utilizzate biomasse ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X, Parte V, Sezione 6 del D.Lgs n. 152/2006 nel testo vigente.
- Devono sfruttare filiere corte nello spazio e brevi nel tempo. Per garantire ciò possono essere previsti e documentati accordi tra i fornitori delle biomasse ed i proponenti dell'impianto, a garanzia che venga utilizzata esclusivamente biomassa di provenienza locale, in primis circoscrivendo a 20-25 km il raggio di approvvigionamento della biomassa necessaria all'alimentazione dell'impianto.
- L'utilizzo a fini energetici delle biomasse è sostenibile a condizione che siano rispettati i criteri di efficienza energetica. A questa valutazione è finalizzato il calcolo del bilancio energetico complessivo di impianto. Bisogna calcolare in modo completo il contributo delle diverse fonti di energia che concorrono al processo produttivo (input), dalla coltivazione al consumo finale (ad esempio carburanti per trasporti, fertilizzanti, energia elettrica, manodopera, ecc) e la quantità di energia che se ne ricava (output). Il valore positivo del rapporto output/input si ha quando l'energia solare immagazzinata e poi liberata (output) è maggiore di quella proveniente da fonti non rinnovabili utilizzata lungo tutto il processo produttivo (input). Se il saldo energetico è positivo, dovrebbe essere pari o negativo quello della produzione di CO₂.
- La produzione di biomassa preferibilmente non potrà fare ricorso alla pratica irrigua, ma solo con cultura asciutta, e la superficie interessata dovrà inoltre essere accompagnata da un minimo di rotazione dei terreni al fine di evitare problemi di natura agronomica.
- Deve inoltre essere assicurato un regime di preferenza per gli impianti cogenerativi certificati.
- Il proponente deve assicurare un programma di controllo della gestione impiantistica. In particolare, deve essere definito un accurato piano di controllo della qualità delle materie prime in ingresso, dei parametri di esercizio e di manutenzione dell'impianto. La gestione ed il controllo della funzionalità dell'impianto è, infatti, una variabile importantissima per l'ottimizzazione delle prestazioni energetico ambientali d'impianto.
- Gli impianti devono presentare emissioni compatibili con i limiti fissati dal D.Lgs. n. 152/2006. Nel caso in cui i piani provinciali di risanamento della qualità dell'aria prevedano situazioni di particolare criticità, si può prevedere l'autorizzazione di impianti che dimostrino il miglioramento delle condizioni preesistenti.

- Dovrà essere definito un piano di monitoraggio che espliciti tempi ed attività per il controllo delle prestazioni energetico ambientali d'impianto.
- Dovranno essere evitati allargamenti e snaturamenti della rete viaria storica come definita all'art. 8.5 del PTCP.
- Nel sistema collinare dovrà essere esclusa l'edificazione sparsa, fatte salve precise esigenze di integrazione di aziende agricole esistenti (art. 3.2 PTCP).

Gli **impianti eolici** devono:

- assicurare il rispetto dei vincoli e la coerenza con la pianificazione territoriale urbanistica e settoriale;
- minimizzare la costruzione di infrastrutture connesse alla realizzazione dell'impianto (p.e. viabilità di accesso) e semplificare la connessione alla rete elettrica esistente;
- utilizzare i sistemi più innovativi per garantire efficienze ottimali in relazione alle migliori tecniche disponibili sul mercato, sia per ciò che riguarda il mantenimento dei livelli di producibilità energetica, sia per ciò che concerne il controllo degli effetti sull'ambiente (con particolare riferimento alle modifiche paesaggistiche, alla tutela degli ecosistemi, al rumore);
- dovranno essere evitati allargamenti e snaturamenti della rete viaria storica come definita all'art. 8.5 del PTCP.

Per gli **impianti fotovoltaici integrati** in strutture già esistenti non si ravvede la necessità di utilizzare criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla normativa tecnica di settore.

Per gli **impianti fotovoltaici non integrati**, invece:

- Devono assicurare il rispetto dei vincoli e la coerenza con la pianificazione territoriale urbanistica e settoriale.
- Devono minimizzare la costruzione di infrastrutture connesse alla realizzazione dell'impianto e semplificare la connessione alla rete elettrica esistente.
- Devono utilizzare i sistemi più innovativi per garantire efficienze ottimali in relazione alle migliori tecniche disponibili sul mercato, per ciò che riguarda il mantenimento dei livelli di producibilità energetica.
- Si considera come requisito preferenziale l'ubicazione dell'impianto in continuità con le aree urbane produttive esistenti.

- Occorre evitare l'ubicazione dell'impianto in ambiti di rilievo paesaggistico o ne va ridotta l'estensione a quella strettamente necessaria.

Per gli impianti **idroelettrici**:

- Devono assicurare il rispetto dei vincoli e la coerenza con la pianificazione urbanistica territoriale e settoriale.
- Gli impianti di media e grossa taglia devono rispettare i limiti di derivazione imposti dal piano di tutela delle acque (variante al piano territoriale di coordinamento provinciale).
- Devono minimizzare la costruzione di infrastrutture connesse alla realizzazione dell'impianto e semplificare la connessione alla rete elettrica esistente.
- Devono utilizzare i sistemi più innovativi per garantire efficienze ottimali in relazione alle migliori tecniche disponibili sul mercato.
- Devono utilizzare sbarramenti esistenti; nuovi sbarramenti sono possibili solo se previsti in piani dell'Autorità di Bacino,
- Sulle aste già interessate da impianti idroelettrici nuove concessioni sono possibili solo se poste a distanza doppia del tratto sotteso dall'impianto esistente.
- Il monitoraggio deve essere concordato con Arpa.

13. Rapporti con gli strumenti urbanistici

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03 le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Ai sensi del comma 7 tali impianti possono essere ubicati in zone agricole, salvo la tutela delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico, da motivarsi con il prevalente interesse pubblico del progetto.

In relazione all'aspetto di coerenza urbanistica, richiamato dalla normativa, per impianti soggetti ad autorizzazione unica si potranno verificare le seguenti ipotesi:

a) In regime di PRG (strumento urbanistico ante L.R. n. 20/00) gli impianti proposti sono soggetti alle seguenti procedure:

1. se il richiedente è un IAP⁹¹, la produzione di energia risulta attività connessa⁹² a quella agricola ed il progetto è conforme ai parametri dello strumento urbanistico: l'autorizzazione unica contiene il permesso di costruire;
2. se il richiedente è un operatore commerciale⁹³ o uno IAP, ma il progetto non è conforme ai parametri dello strumento urbanistico, l'autorizzazione unica contiene la variante necessaria a inserire il progetto nel PRG⁹⁴.

b) In regime di PSC (strumento urbanistico ex L.R. n. 20/2000) gli impianti proposti sono soggetti alle seguenti procedure:

1. Gli impianti che il PSC indica di minore impatto e rilevanza⁹⁵ vengono disciplinati dal RUE, cosicché l'autorizzazione unica contiene il permesso di costruire, senza necessità di variante allo strumento urbanistico, fatte salve diverse disposizioni del RUE stesso;
2. gli impianti che il PSC indica come di maggiore impatto e rilevanza vengono disciplinati dal RUE e devono essere localizzati attraverso il POC, cosicché nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica si svolge anche la procedura di approvazione della variante al POC;
3. se la norma del PSC non disciplina questo tipo di impianti, né le caratteristiche per il loro inserimento nel POC o nel RUE⁹⁶, la realizzazione dell'impianto è coerente con la destinazione dell'ambito rurale se il richiedente è un IAP e la produzione di energia risulta attività connessa a quella agricola; diversamente, l'impianto dovrà essere localizzato tramite l'inserimento nel POC in sede di autorizzazione unica, in base alle soglie di legge indicate al precedente paragrafo 2.

14. Contenuti progettuali

⁹¹ imprenditore agricolo professionale;

⁹² poiché la produzione di energia da FER - secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 423 della L. Finanziaria 2007 - è attività connessa a quella agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, chi la esercita deve, comunque, esercitare un'attività agricola primaria. L'esclusiva destinazione di un fondo come parco eolico o fotovoltaico difficilmente può essere ritenuta compatibile con la qualifica di IAP, poiché la produzione eolica o fotovoltaica non è più attività connessa, ma diventa esclusiva. L'utilizzo di pale eoliche o di pannelli fotovoltaici senza trasformazione radicale del fondo, invece, può essere considerata attività connessa ad attività agricola e, dunque, idonea a consentire tali attività senza variante sugli usi ammessi;

⁹³ l'attività di produzione di energia è prevalente e/o esclusiva;

⁹⁴ la variante è legata all'autorizzazione stessa dell'impianto, si concretizza nell'individuazione cartografica di una *zona per impianti temporanei FER* e nella precisazione, all'interno delle norme tecniche di attuazione, dell'ammissibilità della destinazione d'uso per impianti energetici da fonti rinnovabili;

⁹⁵ come richiamato al precedente paragrafo 10, sub d), il PSC può indicare, in relazione al richiedente (IAP o meno), alla sensibilità del territorio, alla dimensione e all'impatto degli impianti, quali di essi sono disciplinati esclusivamente dal RUE e quali, invece, devono essere localizzati tramite POC;

⁹⁶ in attesa del necessario adeguamento normativo dello strumento urbanistico comunale alla disciplina degli impianti da fonti rinnovabili;

Sulla base dei criteri di valutazione sopra esposti, sono state individuate schede tipo che esplicitano i contenuti progettuali, gli allegati tecnici ed i parametri da sottoporre a valutazione della Provincia per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica.

Dette schede, una sorta di check list, sono di utilità sia per il proponente, sia per chi esegue l'istruttoria. Il proponente deve presentare il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006⁹⁷, corredato da una sintesi non tecnica che riassume i contenuti riportati nelle Tabelle 14.1 e 14.2.

La Provincia verifica, in primo luogo, la presenza e la completezza degli elaborati tecnici; in secondo luogo, approfondisce la valutazione dei contenuti, con particolare riferimento, di volta in volta, ai parametri ed ai criteri più importanti in dipendenza delle specificità locali, definite anche attraverso la consultazione dell'analisi della sensibilità territoriale.

Nella tabella sottostante i criteri sopra riportati sono esplicitati per le differenti tipologie di impianto a fonte rinnovabile soggetto a procedura di Autorizzazione unica.

La ✓ indica, per ciascuna tipologia di impianto, la necessità della verifica dei parametri e criteri identificati nella seconda colonna.

Il grado di approfondimento delle valutazioni dipende, poi, dalla sensibilità territoriale ed ambientale dell'area oggetto dell'intervento e dalla taglia dell'impianto. Gli impatti ambientali causati dal progetto dipendono, cioè, dalla capacità degli ambienti ospitanti di sopportare le pressioni, i prelievi di risorse, le emissioni di inquinanti e dalle dimensioni dell'impianto soggetto ad autorizzazione.

⁹⁷ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nel testo vigente;

Tabella 14.1: Lista degli allegati tecnici (documenti, studi, bilanci, ecc.) da presentare insieme al progetto definitivo ed alla sintesi non tecnica, con l'istanza di richiesta di AU

		Biomasse (50MW-3MW)	Biomasse (3MW-200kW)	Eolico (> 60kW)	Eolico (< 60kW)	Fotovoltaico non integrato (> 20kW)	Idroelettrico (> 100kW)
Inquadramento dell'opera	Inquadramento territoriale (limiti comunali, provinciali, regionali)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estratto topografico (con indicazione delle coordinate UTM ED-50)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estratto catastale	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Certificato di destinazione urbanistica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quadro di riferimento territoriale	Coerenza del progetto con il PTCP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Coerenza del progetto con il PRG/ /PSC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Analisi di sensibilità (vedi tabella analisi di sensibilità)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	In caso di variante al PRG o al POC documentazione che illustri le proposte di modifica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impianto	Area Impianto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Layout impianto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opere ed infrastrutture connesse	Lunghezza nuovi elettrodotti [km]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tensione nuovi elettrodotti [kV]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Planimetria rete idrica	✓	✓
	Planimetria dei punti emissione in atmosfera	✓	✓	.	.		.
	Planimetria aree di stoccaggio rifiuti	✓	✓	.	.		
	Planimetria aree di stoccaggio materie prime	✓	✓	.	.		
Materie prime	Distanza bacino approvvigionamento materie prime [km]	✓	✓	.	.		
	Combustibili utilizzati	✓	✓	.	.		
Bilancio energetico	Schema a blocchi del bilancio energetico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Potenza termica (del combustibile)	✓	✓				
	Consumo annuo di combustibile [MWh/anno]	✓	✓				

	Consumi energetici di impianto [MWh/anno]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Consumi energetici per il trasporto e la preparazione del combustibile [MWh/anno]	✓	✓
	Potenza elettrica nominale [MW o KWp]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rendimento elettrico [%]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funzionamento ore/anno [ore/anno]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Energia elettrica producibile annua [MWh/anno]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Energia termica producibile annua (se cogenerativo) [MWh/anno]	✓	✓				
	Indice di Risparmio di Energia IRE (se cogenerativo) [%]	✓	✓				
	Limite Termico LT (se cogenerativo) [%]	✓	✓				
Dati gestionali	Programma di controllo dei dati d'esercizio d'impianto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Programma manutenzione impianto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potenziali di inquinamento	Emissioni atmosferiche. Effetto serra (GWP) [kg CO2 eq]	✓	✓				
	Emissioni in atmosfera. Emissioni acidificanti (ACID) [kg SO2 eq]	✓	✓				
	Emissioni in atmosfera. Indice di Tossicità umana (PTU) [kg Pb eq]	✓	✓				
	Emissioni in atmosfera. (Indice di Formazione ozono troposferico o fotochimico - OZON_FC) [kg etilene eq]	✓	✓				
	Emissioni in atmosfera. Indice di Riduzione Ozono Stratosferico - (OZON_ST) [kg CFC-11 eq]	✓	✓				
	Emissioni in acqua (indice di Tossicità negli Ecosistemi Idrici - TEI) [m3]	✓	✓				
	Emissioni in acqua (EUTR) [kg PO4 3- eq]	✓	✓				
Impatti	Relazione geologica ed idrogeologica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Relazione di previsione impatto acustico	✓	✓	✓	✓	.	✓
	Nuovi occupati [n.]	✓	.	✓	✓	.	✓

Monitoraggio	Piano di monitoraggio (piano di verifica periodica di tutti i parametri presenti in tabella e di quelli previsti da eventuali prescrizioni)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prima dell'esercizio	Piano di smantellamento e rimessa in pristino delle condizioni preesistenti	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prima dell'inizio lavori		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prima smantellamento		✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*) Le condizioni d'utilizzo sono indicate nell'Allegato X alla parte V del D.Lgs n. 152/2006 nel testo vigente.

I contenuti progettuali da sottoporre a valutazione sono esplicitati per tipologia di impianto nella tabella qui sopra, tuttavia alcuni contenuti informativi sono analoghi per tutte le tipologie considerate nella presente guida, e la tabella sottostante li riassume.

Tabella 14.2: Contenuti generali da richiedere in occasione della presentazione dell'istanza di Procedimento Unico, che riguardano tutti gli impianti

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ PROPONENTE	Denominazione Società, Codice fiscale Società; visura camerale
LOCALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO	Comune Provincia, Località (CAP) ,Telefono, Fax, Indirizzo, Coordinate, Superficie del sito
SEDE LEGALE	Comune Provincia, Località (CAP), telefono Fax, Indirizzo, e-mail, Sito web
LEGALE RAPPRESENTANTE	Nome, Cognome, residenza, indirizzo, telefono, fax, e-mail
REFERENTE	Nome Cognome, residenza, indirizzo, telefono, fax, e-mail
IDENTIFICAZIONE CATASTALE IMPIANTO	Catasto terreni, catasto fabbricati, Foglio, Numero (mappale), Subalterno, Coordinate
OPERE E INFRASTRUTTURE CONNESSE	Descrizione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto: (relativi elaborati descrittivi e grafici, nel caso di infrastrutture lineari, gli estremi delle particelle catastali interessate dall'intervento, punti di connessione alla rete, ecc.
INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE; AUTORIZZAZIONI	Elenco del/i Comune/i interessati dall'intervento, segnalazione atti di assenso, autorizzazioni, nulla osta, procedimenti a cui l'impianto deve essere sottoposto per legge Vincoli ambientali territoriali insistenti sull'area: verifica e descrizione dei vincoli presenti nel territorio interessato dall'impianto. Coerenza del progetto con il PTCP/PRG/PSC. In caso di variante al PRG o al POC documentazione che illustri le proposte di modifica.
DESCRIZIONE E ANALISI DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA	
CICLO	Relazione tecnica illustrativa con la descrizione dello stato attuale e degli

PRODUTTIVO	<p>interventi in progetto</p> <p>Attività tecnico-produttiva dell'impianto, funzionamento impianto, schema di flusso del ciclo produttivo, descrizione delle singole fasi del ciclo produttivo, caratteristiche tecniche dell'impianto, ecc.</p>
PRODUZIONE DELL'IMPIANTO	<p>Fonte di energia rinnovabile utilizzata, Potenza (Mwe e MWt), Energia Elettrica ed Energia Termica prodotta e/o recuperata per unità di produzione, funzionamento previsto in ore/anno, energia producibile annua, quota dell'energia prodotta ceduta a terzi, quota utilizzata per autoconsumi, caratteristiche delle unità di produzione di energia (costruttore, modello, anno di costruzione, tipo di macchina e caratteristiche tecniche)</p>
CONSUMO DI ENERGIA	<p>Quantità di energia elettrica ed energia termica consumata dall'impianto .</p>
MATERIE PRIME ED INTERMEDI	<p>Nel rispetto degli indirizzi dettati con D.G.R. n. 1255 del 28/07/2008, descrivere nella Relazione tecnica, le caratteristiche delle biomasse di origine agricola da impiegare nella produzione del biogas, lo stato fisico (specialmente in termini di putrescibilità) prevedibile al momento del loro ingresso nell'impianto, il quantitativo annuo di fornitura mediamente occorrente per il mantenimento degli standards di produzione energetica promessi in sede di domanda, le modalità di trasporto dall'esterno ed i sistemi di movimentazione interna all'impianto, le aree di stoccaggio dedicate, le modalità di stoccaggio e di trattamento adeguate a ciascuna tipologia di biomassa, tali da garantire che l'impiego di tali sostanze non dia luogo ad impatti ambientali diversi da quelli autorizzati per l'impianto a cui sono destinate. Rispetto ai volumi di approvvigionamento annuo preventivato in funzione della resa energetica dell'impianto, incorporare la percentuale di biomassa di provenienza extra-aziendale da quella eventualmente di produzione propria – rispettando, nel caso di autorizzazione a favore di un'impresa agricola, il criterio della prevalenza della produzione aziendale delle materie prime ed intermedie.</p>
CICLO DELLE ACQUE	<p>Se presente, descrivere: approvvigionamento idrico dell'impianto, fonte, volume d'acqua totale annuo utilizzato, destinazione nel processo produttivo, eventuali trattamenti dell'acqua in ingresso. Inquadramento degli scarichi idrici: tipologia, recettore, modalità di scarico, durata, volume scaricato.</p> <p>Acque meteoriche: eventuale convogliamento e/o trattamento. Sistemi di trattamento e controllo delle acque reflue.</p>
EMISSIONI IN ATMOSFERA	<p>Se presenti, quadro riassuntivo delle emissioni comprese le emissioni poco significative, le emissioni diffuse, punti di emissione, provenienza, descrizione, sistemi di abbattimento, ecc.</p>
UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO	<p>Se presente, rispetto a ciascuna annata agraria l'impresa esercente deve redigere un Piano di spandimento del digestato che annoveri, per ogni particella utilizzata, il quantitativo di digestato (espresso in tonnellate "tal quale") e la tipologia di coltura interessata dallo spandimento. Qualora si oltrepassi il dosaggio di 340 kg di azoto per ettaro, in luogo del piano di spandimento, dovrà essere redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.M. del 07/04/2006 e nella delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 16/01/2007, descriva l'intero ciclo dell'uso agronomico del digestato. La Ditta autorizzata intenzionata ad immettere, successivamente, nel ciclo produttivo matrici di origine non vegetale ovvero matrici sintetizzate con modalità diverse da quelle descritte in sede di progetto ed autorizzate, è obbligata a darne comunicazione al Responsabile del procedimento unico che deve attivare una ricognizione esaustiva dell'ammissibilità delle stesse, della logistica di</p>

	approvvigionamento e di stoccaggio e, infine, del processo di trattamento del digestato finale.
GESTIONE DEI RIFIUTI	Se presenti, descrivere: Codice CER dei rifiuti prodotti, Descrizione del rifiuto, Impianti/fasi di provenienza, Stato fisico, Quantità annua prodotta, Area di stoccaggio, Modalità di stoccaggio, Destinazione, ecc
RIPRISTINO DEL SITO	Descrivere: interventi proposti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, descrizione dell'intervento, finalità, tempi di attuazione, eventuali altri interventi migliorativi
CONDIZIONI DIFFERENTI DAL NORMALE ESERCIZIO	Descrivere: Modalità di gestione nelle condizioni differenti dal normale esercizio: fasi di avvio e arresto dell'impianto, emissioni fuggitive, malfunzionamenti ed emergenze, arresto definitivo.
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	Riportare il piano di monitoraggio e controllo proposto anche in riferimento a quanto indicato/richiesto dalle norme di settore specifiche e dalle Migliori tecniche disponibili di settore.

Allegato a)

Definizioni

Ai fini della presente guida, si intendono per:

- a) Fonti energetiche rinnovabili** (di seguito anche FER): l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, maremotrice, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse, intese come la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- b) Impianti alimentati da fonti rinnovabili**: gli impianti di cui all'art. 2, lettere b), c), d), e) del D. Lgs. n. 387/2003;
- c) Ampliamento di un impianto da fonte rinnovabile**: la proposta che prevede un incremento della potenza generata attraverso l'installazione di ulteriori unità di conversione energetica, senza alcuna soluzione di continuità rispetto all'impianto esistente;
- d) Ammodernamento di un impianto da fonte rinnovabile**: la proposta progettuale che prevede, nell'ambito dell'area di sedime dell'impianto esistente, una potenza installata uguale o superiore alla preesistente, con l'utilizzo di tecnologie più efficienti nonché, nel caso di impianti eolici, con un minor numero di torri eoliche complessivamente installate;
- e) Procedimento unico**: la sequenza procedimentale posta in essere dall'Amministrazione procedente, nella forme della Conferenza di servizi e nel rispetto dei principi della L. n. 241/1990, per il rilascio della autorizzazione unica;
- f) Ufficio Responsabile del Procedimento**: Unità operativa Energia e Rumore del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Bologna, competente all'istruttoria per il rilascio della autorizzazione unica;
- g) Gestore di rete**: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, così come individuato dal D. Lgs. n. 79/1999;
- h) Impianto eolico**: un sistema costituito dall'insieme dei dispositivi - aerogeneratori - atti a trasformare l'energia meccanica del vento in energia elettrica, incluse le opere civili e di connessione alla rete, e comprensivo dell'intera area occupata dal sistema;
- i) Biomassa**: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- l) Consumo finale di energia**: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione;
- m) Bioliquidi**: combustibili liquidi per scopi energetici prodotti a partire dalla biomassa;

- n) Biocarburanti:** carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;
- o) Garanzia di origine:** documento elettronico attestante che un determinato quantitativo di energia è stato prodotto da fonti rinnovabili;
- p) Sottoprodotti di origine vegetale:** materiali provenienti dal settore agro-industriale, destinati ad impianti che producono biogas, non classificabili in alcun modo come rifiuti, rispondenti alle definizioni degli artt. 183, comma 1, lett. P) e 185 del D.Lgs 152/2006 nel testo vigente;
- q) Sottoprodotti di origine animale:** materiali rispondenti alle norme del Regolamento CE 1774/02 “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”;
- r) Utilizzo dei sottoprodotti negli impianti a biomassa:** utilizzo, all’interno del processo di digestione anaerobica, di materiali che soddisfano tutte le condizioni ed i requisiti imposti dalla normativa vigente. L'utilizzo è subordinato alla stipula, in forma scritta, di contratti onerosi di fornitura con soggetti terzi⁹⁸ da comunicare, di volta in volta, al responsabile del procedimento autorizzatorio. I sottoprodotti e tutte le matrici in ingresso o già presenti nell’impianto, con caratteristiche tali da dare luogo a emissioni odorigene moleste in ragione dei processi fermentativi aerobici, devono essere destinati allo stoccaggio o all'alimentazione diretta dell’impianto mediante attrezzature idonee ad impedire ogni possibile diffusione di dette emissioni;
- s) Risorse geotermiche (propriamente dette) - Ricerca e Coltivazione:**
- a. Ricerca: Vedi Allegato III – Parte Seconda – del D.Lgs. n. 152/06, Elenco B – 2. Industria Energetica ed Estrattiva, lettera b⁹⁹;
- b. Coltivazione: Vedi Allegato III – Parte Seconda, del D.Lgs. n. 152/06, Elenco A – comma 14, lettera b): Progetti sottoposti a VIA; progetti di cui all’art. 23, comma 1, lettera a)¹⁰⁰;
- t) Sonde geotermiche a bassa entalpia con prelievo dell’acqua di falda e reimmissione della stessa nelle falde di prelievo, dove lo scambio di calore avviene mediante scambiatori che evitano il passaggio di fluido tra il circuito dell’acqua prelevata e quello di riscaldamento dell’edificio oggetto dell’intervento**¹⁰¹;
- u) Sonde geotermiche a bassa entalpia a circuito chiuso,** senza prelievo dell’acqua di falda e senza scambio di fluido con il sottosuolo¹⁰².

⁹⁸ conformi allo schema contrattuale di diritto privato pubblicato sul sito istituzionale della provincia alla voce “modulistica”, unitamente alle modalità di comunicazione al responsabile del procedimento;

⁹⁹ le attività di ricerca di minerali solidi, e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie sono sottoposte alla procedura di screening di competenza regionale a seguito della quale si rilascia il permesso di ricerca;

¹⁰⁰ l’attività di coltivazione degli idrocarburi, e delle risorse geotermiche sulla terra ferma sono sottoposte alla procedura di VIA di competenza regionale;

¹⁰¹ sotto il profilo autorizzatorio la Regione è competente per il prelievo dell’acqua da falda, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001, mentre le Province sono competenti per la reimmissione nella stessa falda dell’acqua prelevata, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente;

¹⁰² in assenza di norme che prevedono l’attivazione di una procedura autorizzatoria, per prassi il proponente da comunicazione della realizzazione degli impianti al Ufficio Energia del Settore Ambiente della Provincia perché venga monitorata, mentre il Comune ove è ubicato l’impianto può subordinarne la realizzazione ad una DIA.

Allegato b)

Principali riferimenti normativi

Normativa comunitaria

- **Direttiva 85/337/CEE del Consiglio in data 27/6/1985** concernente “la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati” come modificata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio in data 3 Marzo 1997
- **Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23/03/1994** concernente il “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”
- **Direttiva 96/92/CE** “Norme comuni per il mercato interno dell’elettricità”
- **Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 27/6/2001** concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”
- **Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27/09/2001** “Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
- **Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 16/12/2002** concernente “rendimento energetico nell’edilizia”
- **Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 08/05/2003** concernente “promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”
- **Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 26/05/2003** che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia - Dichiarazione della Commissione
- **Direttiva 2003/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 27/10/2003** concernente “la ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”
- **Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 11/02/2004** concernente “la promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia” in modifica alla direttiva 92/42/CEE
- **Comunicazione della Commissione della Comunità Europea in data 7/12/2005** “Piano d’azione per la biomassa”
- **Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 20/10/2008** “Nuova direttiva rifiuti”

Normativa nazionale

- **L. n. 10/1991** “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
- **L. n. 46/90 e D.P.R. n. 447/91 (attuazione della L. n. 46/90) nel testo vigente** “Norme per la sicurezza degli impianti”
- **D.M. 5/2/1998** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
- **D.Lgs. n. 79/1999** “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”
- **D.Lgs. n. 351/1999** “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente”
- **D. Lgs. n. 228/2001** “Orientamento e modernizzazione in agricoltura”
- **D.P.R. n. 380/2001** nel testo vigente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “
- **D. Lgs. n. 387/2003** "Attuazione integrale della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”
- **D. Lgs. n. 59/2005** "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”
- **D. Lgs. n. 152/ 2006** nel testo vigente "Norme in materia ambientale"
- **L. n. 296/2006**, comma 1117 e 1120, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)“
- **D.M. dello Sviluppo Economico 19/2/2007**
- **L. n. 244/2007**, art. 2, comma 154 – 161, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008)“
- **D. Lgs. n. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- **D.Lgs. n. 4/2008** “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”

Normativa regionale

- **L.R. 18/5/1999, n. 9** “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale” integrata dalle norme del D.Lgs. n. 152/2006
- **L.R. 24/3/2000, n. 20** “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”
- **L.R. 24/11/2002, n. 31** “Disciplina generale dell'edilizia”
- **L.R. 19/12/2002, n. 37** “Disposizioni regionali in materia di espropri”
- **L.R. 11/10/2004, n. 21** “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”

- **L.R. 23/12/2004, n. 26** “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”
- **L.R. 13/6/2008, n. 9** “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del D. Lgs. n. 152/2006”

Piani, programmi e atti di indirizzo regionali e provinciali

- **Piano Energetico Regionale** approvato con delibera dell’assemblea legislativa n. 141/2007
- **Piano energetico ambientale provinciale** approvato con delibera consiliare n. 60 del 17/06/2003
- **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bologna** (Legge regionale n. 20/2000), approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30/3/2004
- **Piano di Gestione della qualità dell’aria** approvato con delibera consiliare provinciale n. 69 del 10/10/2007
- **Deliberazione della giunta regionale n. 1255 del 28/7/2008** avente per oggetto “Indirizzi sugli impianti di biogas di piccola o microgenerazione: primi indirizzi agli enti locali per uniformare i procedimenti”
- **Deliberazione della giunta regionale n. 1793 del 3/11/2008** avente per oggetto “Direttive in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”
- **Circolare regionale** prot. 2008/269360 del 12/11/2008 avente per oggetto “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D. Lgs. n. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L. R. 13 giugno 2008, n. 9”
- **Circolare regionale** prot. 2009/49760 del 27/2/2009 avente per oggetto “Indicazioni in merito alla attuazione delle procedure in materia di VAS e VIA a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, relativa a VAS,VIA e IPPC entro il 13 febbraio 2009”.

Piani urbanistici comunali (PRG o PSC/RUE/POC)

Allegato c)

Proposta di metodologia per la localizzazione di impianti eolici, ovvero screening preliminare in attuazione e approfondimento di quanto contenuto e previsto dal vigente Piano Energetico-Ambientale Provinciale¹⁰³

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante lo sfruttamento del vento (aerogeneratori) costituiscono una tipologia d'opera sottoposta, ai sensi della L.R. n. 9/1999, a procedura di Screening, cioè, di verifica della necessità di sottoporre l'opera a valutazione d'impatto ambientale.

Lo scopo di detto allegato è di fornire un sistema informativo territoriale e ambientale ovvero uno strumento utile per la Provincia, le Amministrazioni Comunali e i proponenti per effettuare una preliminare verifica di idoneità delle aree potenzialmente siti di impianti eolici, valutando preventivamente eventuali vincoli o criticità ambientali che potrebbero rappresentare elementi vincolanti o condizionanti e portare, di fatto, ad una possibile valutazione negativa dell'intervento. Tutto ciò **fermo restando il fatto che la procedura di screening o l'eventuale valutazione d'impatto ambientale dovranno essere comunque eseguite** e che un eventuale potenziale idoneità risultante dalla tavola delle sensibilità ambientali non può prescindere o sostituire una valutazione ambientale positiva, anche con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 10.

La **"Tavola delle sensibilità ambientali"** è stata costruita attraverso una ricognizione dei vincoli e tutele derivanti dal D.Lgs. n. 42/2004 (Codice Urbani) nel testo vigente e dalla normativa dei piani territoriali regionale e provinciale (cfr. precedente paragrafo 10), oltre che da quella di settore (PSAI, PTA, ecc.).

Da tale ricognizione sono emerse delle sensibilità e criticità ambientali definite tematismi sensibili, ai quali si sono attribuiti diversi gradi di idoneità "assoluta" e, precisamente, "non idoneità", "idoneità limitata" ed "idoneità" alla realizzazione.

"Aree non idonee": in tali aree sono presenti uno o più fattori (vincoli o tutele speciali o definite per legge) che potrebbero consigliare la non localizzazione. Nella tavola tali aree sono indicate da una colorazione rossa, definendo un livello di sensibilità territoriale ed ambientale molto elevato.

"Aree limitatamente idonee": in tali aree sono presenti uno o più fattori condizionanti o limitanti che impongono la necessità di valutare puntualmente le condizioni per la localizzazione dell'opera. Nella tavola tali aree sono indicate da una colorazione gialla, definendo un livello di sensibilità territoriale ed ambientale medio, per la presenza di tutele o di difficoltà effettive di localizzazione dovute ad ostacoli oggettivi dati dalle caratteristiche territoriali. Si impone, quindi, una valutazione di tutti i fattori critici coinvolti che, in qualche caso, potrebbero essere superati attraverso opportune scelte progettuali esaminate caso per caso.

¹⁰³ cfr. Piano di Azione capitolo 3.2.3 - Il potenziale in Provincia di Bologna e 3.2.4 - Indicazioni e politiche di sviluppo;

“Aree idonee”: in tali aree non sono presenti fattori escludenti o condizionanti e il livello di sensibilità ambientale è basso; le aree non hanno colorazione. Si precisa che l'idoneità ambientale rappresenta un elemento conoscitivo utile per una valutazione preliminare della proposta, che dovrà essere approfondita in relazione alla vocazione che il territorio interessato esprime e alle necessità che l'impianto richiede.

Buffer “aree non idonee”: in funzione delle criticità e sensibilità ambientali delle “aree non idonee” sopra individuate si è proceduto a definire un buffer (zona tampone ovvero fascia cuscinetto) di diversa ampiezza, con lo scopo di meglio preservare gli elementi ecologici e biologici sensibili presenti, individuando di fatto un'area di rispetto. A titolo esemplificativo, per Aree naturali protette, per SIC e ZPS si è deciso di prevedere un buffer di un chilometro di ulteriore “protezione” dell'area considerata.

N°	TEMI SENSIBILI	FONTE NORMATIVA, LEGISLATIVA E PIANIFICATORIA	LEGENDA
1	Edificato urbano continuo e discontinuo	Mosaico dei PRG/PSC dei comuni della Provincia di Bologna	
2	Zone edificabili abitabili	Mosaico dei PRG/PSC dei comuni della Provincia di Bologna	
3	Beni paesaggistici culturali: Aree di interesse archeologico	PTCP Articolo 8.2, comma 2, lettere a) e b)	
4	Beni paesaggistici culturali: Aree di interesse archeologico	PTCP Articolo 8.2, comma 2, lettera c)	
5	Beni paesaggistici culturali: zone montuose dell'appennino al di sopra dei 1200 mt.	Decreto Legislativo n. 42/2004 Articolo 142, comma 1, lettera d)	
6	Viabilità storica (Piano territoriale di coordinamento provinciale)	PTCP Articolo 8.5	
7	Zone centuriate	PTCP Articolo 8.2, comma 2, lettera d1) e d2)	
8	Bonifiche storiche	PTCP Articolo 8.4	
9	Crinali	PTCP Articolo 7.6, comma 3.	
10	Aree naturali protette: Parchi regionali e Provinciali, Riserve Naturali Regionali e Aree di Riequilibrio Ecologico	Decreto Legislativo n. 42/2004 Articolo 142, comma 1, lettera f) PTCP Articolo 3.8.	
11	Rete natura 2000: SIC, ZPS zone di tutela naturalistica	PTCP Articolo 3.7.	
12	Zone d'interesse paesaggistico-ambientale	PTCP Articolo 7.3.	
13	Sistema forestale e boschivo	Articolo 10 del PTPR così come variato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1109/2007 che costituisce variante a tutti i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	
14	Rete Ecologica	PTCP Articolo 3.4.	
15	Invasi e alvei	Decreto Legislativo n. 42/2004 Articolo 142, comma 1, lettera b) e c)	
16	Fasce di tutela fluviale (pertinenza fluviale)		
17	Zone instabili e dissesto		
18	Zone esondabili		
19	Zone in erosione		
20	Rotte migratorie dell'avifauna		